

Edizione di venerdì 4 Giugno 2021

CASI OPERATIVI

Credito d'imposta formazione 4.0: è sanabile l'omesso deposito del contratto collettivo?
di **EVOLUTION**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Esenzioni Imu "anti-Covid" – II° parte
di **Fabio Garrini**

ACCERTAMENTO

Il prelievo dal conto di studio salva il professionista dal versamento sospetto
di **Angelo Ginex**

AGEVOLAZIONI

Contributi a fondo perduto startup innovative: domande dal 24 giugno
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Rating Advisor: il nuovo ruolo del commercialista
di **TeamSystem**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Escursione del Lago Federa
di **Stefania Pompigna – Digital Assistant**

CASI OPERATIVI

Credito d'imposta formazione 4.0: è sanabile l'omesso deposito del contratto collettivo?

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

LE COMUNICAZIONI E LE DICHIARAZIONI DELLA HOLDING

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel caso di svolgimento di attività formative inerenti alle tecnologie abilitanti 4.0 l'inadempimento dell'obbligo di deposito telematico del contratto collettivo può essere sanato ai fini del credito d'imposta?

Nella disciplina originaria del credito d'imposta Formazione 4.0, introdotta dall'articolo 1, commi 46-56, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), l'accesso al beneficio era subordinato all'impegno dell'impresa ad effettuare investimenti in formazione dei dipendenti nelle materie delle c.d. tecnologie abilitanti 4.0 .

Tale impegno doveva:

- essere formalmente previsto nel contratto collettivo aziendale o territoriale, anche attraverso opportune integrazioni;
- essere depositato telematicamente presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, D.M. 04.05.2018.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



IMU E TRIBUTI LOCALI

Esenzioni Imu “anti-Covid” – II° parte

di **Fabio Garrini**



Continuiamo l'analisi delle ipotesi di esenzione Imu previste per l'acconto **2021** iniziata nel [precedente contributo pubblicato](#).

L'esenzione per i beneficiari del fondo perduto

Con la **conversione del Decreto Sostegni (D.L. 41/2021)**, avvenuta ad opera della **L. 69/2021**, viene ampliata in maniera davvero significativa la platea dei soggetti che possono ottenere l'esenzione in relazione al versamento della **rata di acconto 2021 per l'Imu**.

Occorre notare che, **a differenza delle altre esenzioni Imu** introdotte per fronteggiare la pandemia Covid-19 che sono risultate **selettive** nei confronti di soggetti operanti in determinati settori economici, la nuova disposizione recentemente introdotta è potenzialmente applicabile a soggetti che operano in **qualsiasi settore economico**, a patto che abbiano subito gli **effetti economici della crisi sul proprio fatturato**.

L'**articolo 6-sexies**, introdotto in sede di conversione al Decreto Sostegni, stabilisce infatti che l'**esenzione Imu** per il versamento della prima rata del periodo d'imposta 2021 è riconosciuta a favore di **ulteriori categorie di soggetti** rispetto a quelle già esentate dalla previsione contenuta nella **Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020)**; il beneficio viene infatti **esteso ai destinatari del contributo a fondo perduto** disposto dal medesimo provvedimento.

In particolare, possono ottenere l'esenzione i soggetti *“per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto”*. Si tratta dei soggetti che soddisfano i seguenti requisiti:

- soggetti **titolari di partita Iva**, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;

- sono **esclusi** coloro la cui **attività risulti cessata** alla data di entrata in vigore del decreto (**23 marzo 2021**), i soggetti che hanno **attivato la partita Iva** dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto (ossia a partire **dal 24 marzo 2021**), così come gli enti pubblici di cui all'[articolo 74 Tuir](#) nonché i soggetti di cui all'[articolo 162-bis Tuir](#) (ossia i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in **soggetti diversi dagli intermediari finanziari**);
- soggetti titolari di reddito agrario di cui all'[articolo 32 Tuir](#), nonché soggetti con **ricavi** di cui all'[articolo 85, comma 1, lettere a\) e b\), Tuir](#) o con **compensi** di cui all'[articolo 54, comma 1, Tuir](#), **non superiori a 10 milioni di euro** nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi tale parametro dimensionale va verificato in relazione al periodo d'imposta 2019).
- Infine, occorre rispettare il requisito principale per l'ottenimento del fondo perduto, ossia il fatto che **l'ammontare medio mensile del fatturato** e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia **inferiore almeno del 30 per cento** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno **attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019** il contributo spetta anche in assenza del requisito della riduzione di fatturato, pertanto detti soggetti possono anche fruire dell'esenzione da versamento dell'acconto Imu.

I contribuenti che soddisfano i requisiti sopra elencati possono beneficiare dell'esenzione per l'acconto Imu 2021 in relazione agli immobili dei quali sono possessori; l'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi **esercitano le attività di cui siano anche gestori**.

Quindi non basta verificare che il soggetto abbia fruito del fondo perduto in questione, ma è necessario che nello specifico immobile **venga esercitata l'attività**; pertanto, una volta verificato il **pre-requisito dell'ottenimento del fondo perduto**, occorre analizzare **l'effettivo impiego dell'immobile**.

Va rammentato che l'**articolo 6-sexies** rinvia ai soggetti per i quali "**ricorrono le condizioni**" per la fruizione del fondo perduto, senza che sia di **alcuna rilevanza il fatto che detto fondo perduto sia stato effettivamente erogato** alla data di scadenza dell'acconto Imu; altrettanto, l'esenzione Imu spetta a coloro che, pur in presenza dei requisiti di legge, per qualunque motivo, **non hanno presentato istanza** per il riconoscimento del fondo perduto.

Occorre infine osservare che la disposizione in commento, per l'applicazione dell'esenzione Imu, rinvia ai **soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dallo stesso Decreto Sostegni, non ai soggetti beneficiari del fondo perduto del successivo Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021)**. In tale secondo provvedimento, infatti, oltre a confermare un'ulteriore erogazione a favore dei soggetti che già avevano beneficiato del fondo perduto introdotto dal D.L. 41/2021, sono stati individuati **ulteriori parametri, alternativi, per il riconoscimento di tale**

provvidenza. I soggetti beneficiari del contributo in forza solo del secondo provvedimento ad oggi **non possono fruire dell'esenzione prevista per l'acconto Imu 2021.**

ACCERTAMENTO

Il prelievo dal conto di studio salva il professionista dal versamento sospetto

di Angelo Ginex



In tema di **accertamento bancario**, costituisce valida **prova contraria** per il professionista, cui sia stato contestato un **maggior reddito** in applicazione della **presunzione legale** di cui all'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#) per aver effettuato un **versamento** sul proprio **conto personale**, quella attestante che tale somma è stata **prelevata** solo qualche giorno prima dal **conto corrente dell'attività professionale**.

Sono queste le conclusioni rassegnate dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 15353**, depositata ieri **3 giugno**.

In seguito ad **indagini finanziarie** aventi ad oggetto le movimentazioni sui **conti correnti bancari**, l'Agenzia delle entrate notificava ad un **professionista** un avviso di accertamento mediante il quale gli contestava un **maggior reddito** a fronte di quello dichiarato, con conseguente recupero a tassazione delle maggiori imposte Irpef ed Iva.

Il contribuente proponeva **ricorso**, che veniva **accolto** dalla competente Commissione tributaria provinciale, sul presupposto che era stata **fornita la prova delle giustificazioni addotte**. L'Amministrazione finanziaria impugnava la sentenza di primo grado e la Commissione tributaria regionale della Sicilia **accoglieva l'appello** rilevando che l'accertamento fiscale era fondato sulle presunzioni di reddito dei versamenti bancari, mentre il contribuente **non aveva fornito elementi probatori** a giustificazione dei versamenti.

Pertanto, il professionista proponeva **ricorso in Cassazione**, deducendo, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'[articolo 2697 cod. civ.](#), in riferimento agli [articoli 32, 37 e 38 D.P.R. 633/1973](#), dell'[articolo 51 D.P.R. 633/1972](#) in relazione all'[articolo 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.](#), oltre che l'inosservanza dell'[articolo 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ.](#)

In particolare, il ricorrente lamentava una **applicazione errata** dei principi del **riparto dell'onere della prova**, evidenziando che fosse onere dell'Amministrazione finanziaria dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dell'accertamento e che **i giudici di secondo grado non avevano considerato, errando, che il versamento sul conto del professionista derivava da un prelevamento fatto pochi giorni prima dal conto dello studio.**

Ebbene, la Corte di Cassazione ha **accolto il ricorso proposto dal professionista**, ritenendo fondata la suddetta doglianza.

Innanzitutto, i giudici di vertice hanno affermato che **la presunzione legale "iuris tantum" prevista dall'articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973, può essere vinta dal contribuente «soltanto se offre la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che gli accrediti e gli addebiti registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all'uopo che vengano indicati e dimostrati dal contribuente la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi».** (cfr., [Cass. sent. 30.12.2015, n. 26111](#); [Cass. ord. 20.09.2017, n. 21800](#)).

Come evidenziato dai giudici di legittimità, ciò comporta l'inversione dell'onere della prova, spettando il **superamento** di suddetta **presunzione** al contribuente, il quale, nell'adempimento dell'onere di dimostrare l'estraneità delle movimentazioni bancarie alle operazioni imponibili, deve fornire una **prova analitica** della diversa riferibilità di **ogni versamento bancario**. È poi onere del **giudice** verificare in modo rigoroso l'efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi **valutazione** di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie (cfr., [Cass. ord. 2.02.2018, n. 2649](#)).

Infine, la Suprema Corte ha rammentato che, in mancanza di un espresso divieto normativo e per il **principio di libertà dei mezzi di prova**, il contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso **presunzioni semplici**, dovendo in questo caso il giudice di merito **individuare analiticamente** i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo (cfr., [Cass. ord. 5.05.2017, n. 11102](#)).

Sulla scorta di tali argomentazioni, quindi, la Cassazione ha affermato che: «*La Commissione non ha ... proceduto ad una valutazione rigorosa delle prove apportate dalla contribuente a giustificazione delle operazioni bancarie oggetto di contestazione*», dal momento che **non sono stati valutati gli elementi documentali dai quali si evince che i versamenti sul conto personale erano avvenuti a qualche giorno di distanza dai prelevamenti dai conti dell'attività professionale.**

Pertanto, il ricorso è stato **accolto con cassazione** della sentenza impugnata e **rinvio** della causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.

AGEVOLAZIONI

Contributi a fondo perduto startup innovative: domande dal 24 giugno

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Dal 24 giugno 2021 le **startup innovative** potranno richiedere l'**incentivo Smart Money** che prevede un **contributo a fondo perduto** per l'acquisto di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, *innovation hub*, *business angels* e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo **sviluppo di imprese innovative**.

Il Mise mette a disposizione **9,5 milioni di euro** per sostenere le spese connesse alla realizzazione di un piano di attività e di sviluppo, nonché **favorire investimenti nel capitale** di rischio delle startup innovative. La finalità è quella di sostenere la nascita, la crescita e lo sviluppo delle start-up innovative **facilitando l'incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione**.

Con il [D.M. 18.09.2020](#), attuativo dell'[articolo 38, comma 2, D.L. 34/2020](#), sono state definite le condizioni, le modalità e i termini per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati all'acquisizione di servizi prestati dagli **attori dell'ecosistema dell'innovazione** operanti per lo sviluppo di imprese innovative.

Il D.M. citato prevede **due tipologie di intervento**:

- **Capo II**: possono accedere le **start-up innovative** ovvero le persone fisiche in possesso di [determinati requisiti](#), che presentano un "**Progetto di Sviluppo**" di una **soluzione innovativa**, in fase *pre-seed* o *seed*. I progetti di sviluppo possono essere localizzati sull'intero territorio nazionale, devono contenere un "**Piano di Attività**" con le caratteristiche indicate all'articolo 12 dello stesso DM, **predisposto ed attuato da un unico attore dell'ecosistema dell'innovazione**, rientrante tra quelli di seguito riportati;
- **Capo III**: possono accedere le sole start-up innovative che abbiano **ultimato il "Piano di Attività"** ammesso alle agevolazioni di cui al **Capo II**. La start-up innovativa può presentare domanda di agevolazione, avente ad oggetto **uno o più investimenti nel**

capitale di rischio attuati da uno o più attori dell'ecosistema dell'innovazione abilitato.

Sono **abilitati ad operare** nell'ambito degli interventi di cui al Capo II e al Capo III i **seguenti attori dell'ecosistema dell'innovazione** (articolo 8 [D.M. 18.09.2020](#)):

- a) **incubatori certificati**, iscritti nella sezione speciale del registro delle Imprese;
- b) **acceleratori start-up**, società che guidano e supportano lo sviluppo di altre società (tipicamente startup), attraverso programmi che includono servizi professionali e opportunità di finanziamento;
- c) **innovation hub**, rete di soggetti con il compito di stimolare e promuovere la domanda di innovazione, rafforzare il livello di conoscenze, aiutare le start-up a crescere attraverso la condivisione di nuovi progetti;
- d) **organismi di ricerca**.

Sono, altresì, abilitati ad **attuare gli interventi nel capitale di rischio** (di cui al Capo III) i seguenti ulteriori attori: **business angels** ed **investitori qualificati**.

Le agevolazioni in commento sono concesse ai sensi del regolamento *de minimis* e assumono la forma di **contributo a fondo perduto in misura pari all'80% delle spese sostenute** e ritenute ammissibili per l'attuazione dei piani di attività, nel limite **massimo di 10.000 euro** per start-up innovativa. Tali agevolazioni sono riconosciute nel rispetto dei limiti massimi concedibili per ciascuna impresa unica, pari a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

È prevista, inoltre, una seconda forma di sostegno (interventi descritti al capo III) per le startup innovative che completeranno il piano di attività ammesso con la linea di intervento precedente: trattasi di un **ulteriore contributo a fondo perduto** destinato alle startup che hanno ricevuto capitali di rischio da parte di enti abilitati, investitori qualificati o *business angels* per finanziare i loro piani di sviluppo. Per ottenere il contributo collegato all'investimento, l'operazione deve essere in *equity*, di importo superiore a 10.000 euro, non raggiungere la quota di maggioranza nel capitale sociale e garantire una permanenza per almeno 18 mesi. Per questa seconda linea di intervento è previsto un **contributo a fondo perduto pari al 100%** dell'investimento nel capitale di rischio, **nel limite complessivo di 30.000 euro**.

Le domande per accedere alle agevolazioni possono essere presentate **a partire dalle ore 12:00 del 24 giugno 2021**, devono essere compilate esclusivamente attraverso la **procedura informatica** secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nell'apposita sezione del portale Invitalia.

Le domande devono essere **firmate digitalmente** (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale) dal legale rappresentante della società.

Il Soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande nel rispetto **dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse**.

La **domanda deve contenere**, oltre alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio ivi previste:

- dati anagrafici del soggetto proponente;
- sezione Progetto di Sviluppo (dati principali e descrizione del Progetto di Sviluppo);
- sezione Piano di Attività (descrizione e coinvolgimento dell'attore dell'ecosistema dell'innovazione);
- prospetto delle tempistiche di realizzazione;
- voci di spesa per le quali sono richieste le agevolazioni;
- risultati attesi;
- presentazione libera del Progetto di Sviluppo;
- accordo stipulato o preaccordo con un attore dell'ecosistema dell'innovazione.

Al termine della procedura di compilazione alla stessa è **assegnato un protocollo elettronico**.

Nel caso di **imprese già costituite**, congiuntamente alla domanda, devono essere trasmesse elettronicamente tramite la medesima procedura informatica, **atto costitutivo e statuto della società, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** resa ai sensi dell'[articolo 47 D.P.R. 445/2000](#) e successive modificazioni, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'**articolo 5 D.M. 18.09.2020**.

Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di **società costituenda**, la documentazione deve essere trasmessa elettronicamente tramite la medesima procedura informatica entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di esito positivo dell'istruttoria di ammissione alle agevolazioni.

La **delibera di ammissione** è adottata dal Soggetto gestore **entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda**, fatti salvi i termini previsti per le richieste di integrazioni da parte del Soggetto gestore.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Rating Advisor: il nuovo ruolo del commercialista

di TeamSystem



Con il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza cambia il ruolo di commercialisti e consulenti aziendali. La normativa, che entrerà in vigore a settembre, segna un **cambio culturale nella gestione delle crisi d'impresa**, non più improntata sull'analisi dei dati a consuntivo, ma sostenuta da un'analisi previsionale volta a intercettare segnali di crisi prima del manifestarsi della stessa.

Commercialisti e studi professionali sono quindi chiamati a fornire un supporto concreto alle imprese e ad **affiancare la consulenza fiscale alla consulenza finanziaria**.

[SCOPRI DI PIÙ...](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Escursione del Lago Federa

di **Stefania Pompigna** – Digital Assistant

L'**escursione del Lago Federa** ti farà attraversare un bellissimo paesaggio nella suggestiva cornice dei monti della **Croda da Lago, Croda Rossa, Pomagagnon, Cristallo, Sorapis e Beco di Mezdi (Becco di Mezzodì)**.

Il lago Federa è uno dei **laghi di montagna** più belli delle **Dolomiti** e con l'ex **rifugio Palmieri**, è uno dei posti più frequentati di **Cortina d'Ampezzo**.

Per raggiungere a piedi il lago sono disponibili diversi percorsi, te ne riporto tre.

1

Escursione di media difficoltà, dislivello di 920 m, lunga circa 7 km e della durata di circa tre ore, accessibile da Cortina D'Ampezzo, frazione **Cianpo de Sote (Campo di Sotto)** via percorribile in estate e in inverno.

Parcheggiata l'auto a Campo di Sotto segui le indicazioni per il **lago de Pianòze** fino al bivio con il sentiero 432. Proseguì sulla strada nel bosco, raggiungi la piccola sorgente **AgaBenedèta** e dopo alcuni tornanti, il **Ponte Federa**.

Troverai un percorso più diretto e arrivato a **malga Federa** potrai goderti un meraviglioso panorama su Cortina d'Ampezzo. Proseguì verso il Becco di Mezzodì e svoltando a destra arrivi al **rifugio Croda Da Lago** e il lago Federa. Per rientrare ti basterà riprendere il sentiero in senso inverso.

2

Escursione veloce, **350 m di dislivello, lunghezza 4 km** circa e una durata di poco più di due ore partendo dalle vicinanze del **Passo Giau**, esattamente da **Ru Curto**.

Il punto di partenza per il percorso del lago Federa inizia con il **sentiero 437** che al **Cason di Formin** diventa **434** fino ad arrivare al lago.

Inizialmente ti ritroverai nel fitto bosco, attraverserai piccoli ponti e fiancheggerai un canyon naturale scavato dal **Ru Formin**.

Dopo l'ultimo ponticello, il sentiero disegnato a zig-zag, ti farà guadagnare quota con un po' di fatica, che sarà ripagata quando **raggiungerai i 2048 m.** in cui godrai della meravigliosa vista sulla **Conca Ampezzana**.

Da qui, ancora **20 minuti di camminata** per scorgere le sponde del lago Federa. Per la strada di ritorno il sentiero sarà lo stesso dell'andata, ma sarà meno faticoso perché sarà in discesa.

3

Escursione di media difficoltà, **dislivello di 600 m, lungo 15,5 km** si percorre in più di cinque ore, avviandoti dal Passo Giau.

Il percorso inizia dal **sentiero 436** a lato della chiesa del Passo Giau. Dovrai attraversare prima la **Forcella Col Piombin**, poi la **Forcella Giau** e arrivato ai prati dell'**altopiano di Mondeval** il sentiero prosegue verso **Forcella Ambrizzola**.

Da qui scendendo per il **sentiero 434** raggiungi il lago Federa. Per rientrare dovrai risalire il sentiero fatto all'andata.

Durante l'escursione del Lago Federa potrai sostare al **rifugio Croda da Lago Palmieri** che si trova sulla riva del lago. Mentre se inizi il percorso dal sentiero di Cortina d'Ampezzo ti ritroverai a malga Federa in cui è presente un agriturismo con possibilità di pernottamento e un ottimo ristorante.

Conosci il posto? Stai pensando di andarci? Ti aspetto nei commenti.



Montagnetop.it

INTINERARI IN MONTAGNA E NON SOLO

ESPLORA IL SITO